



Provincia di Modena

Area Amministrativa - Servizio Appalti e Contratti - U.O. Grandi Appalti

viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena

Tel. 059-209280-145-156-341

e-mail: grandiappalti@provincia.modena.it

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 -A-

Protocollo n. **33653 del 03/10/2025** classifica 02-16 fascicolo 10.14



Stazione Unica appaltante per conto del Comune di Fanano (MO)

LETTERA INVITO per l'affidamento dei lavori relativi :

**RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DON GIOVANNI MONARI
IN COMUNE DI FANANO. CUP D67H21007690002**

La Provincia di Modena opera in qualità di Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Fanano, ai sensi della Convenzione stipulata (assunta agli atti dell'Ente con prot. n. 33417 del 21/09/2023) per l'espletamento delle procedure di gara.

Responsabile unico del progetto (R.U.P.): Ing. Massimo Florini, Responsabile Area Tecnica del Comune di Fanano.

Responsabile del procedimento di gara fase di affidamento: Dott.ssa Barbara Bellentani – Dirigente del Servizio Appalti e Contratti, Area Amministrativa della Provincia di Modena.

Modalità di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione : procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023, con applicazione del criterio del minor prezzo di cui al predetto art. 50 comma 4, con esclusione automatica delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia dell'anomalia calcolata in base al criterio di calcolo riportato al punto 2) del "Metodo A" dell'Allegato II.2 al D.lgs. 36/2023, in esecuzione della Determinazione dirigenziale numero 143 del 29/08/2025 del Comune di Fanano.

Determinazione di indizione; determinazione del Dirigente del Servizio appalti e contratti della Provincia di Modena n. 2071 del 30/09/2025.

Termine per la conclusione della gara: tre mesi dall'invio dell'invito tramite piattaforma SATER.

Termini e modalità di esecuzione: I lavori avranno durata di 90 (novanta) giorni naturali consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

È prevista la consegna dei lavori ai sensi dell'art. 50, comma 6 D.lgs 36/2023 a seguito dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il

R.U.P. autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori, che procederà ai sensi dell'art. 3 comma 9 all. II del D.lgs. 36/2023.

Finanziamento: per € 200.000,00 con contributo regionale nell'ambito del Bando di RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE A VOCAZIONE COMMERCIALE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, LETT. A) E LETT. B), DELLA L.R. N. 12/2023 (EX ART. 10 DELLA L.R. 41/97)" e per € 100.000,00 con risorse proprie del Comune di Fanano.

Codice Unico Investimento (CUI): L00562780361202200001

Clausola di revisione

E' prevista la clausola di revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del Codice, così come modificato dal D.lgs. n. 209 del 31/12/2024 e come meglio illustrato all'art. 24 del Capitolato speciale d'appalto.

Validazione: verbale di validazione sottoscritto dal RUP, Ing. Massimo Florini, il 24/10/2023

Contratti collettivi

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 e dell'allegato I.01 del D.lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 209/2024, il contratto collettivo nazionale e territoriale applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto deve essere quello stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale presi a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, adottate ai sensi dell'articolo 41, comma 13.

Contratti previsti : CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili e affini per la zona di Modena.

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 allegato I.01 del D.lgs. 36/2023, per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1 del citato articolo, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.

Gli operatori economici possono indicare un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato.

In tale caso occorrerà che l'operatore economico allega al modello MA la dichiarazione di equivalenza delle tutele che sarà verificata dalla Stazione appaltante ai sensi dell' articolo 110 del D.lgs. 36/2023.

Criteri Ambientali Minimi : per il presente appalto, ai sensi dell'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è previsto l'obbligo dei CAM *"Criteri ambientali minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose e apparecchi per illuminazione pubblica - Decreto 27 settembre 2017 (Supplemento ordinario alla G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017)*, come descritti nella relazione allegata al progetto – 05.Rel.

Premio di accelerazione

Ai sensi dell'art. 126 comma 2 del d.lgs. 36/2023 è riconosciuto all'appaltatore, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. L'ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale come riportati all'art. 16 del Capitolato speciale d'appalto. Il premio è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, NON è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria.

Oggetto dei lavori

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione

dell'intervento di ristrutturazione e riqualificazione di Piazza Don Giovanni Monari in comunale di Fanano.

Codice CODICE CPV: 45454000-4- Lavori di ristrutturazione

Importo complessivo stimato dei lavori a base di gara € 224.897,98 I.V.A. esclusa di cui :

Importo lavori ribassabile (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 76.136,01)	€ 222.140,02
Importo costi della sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 2.757,96

Quinto d'obbligo :

E' previsto, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto pari ad € 44.979,60; in tal caso, l'appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle stesse alle condizioni originariamente previste e non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'importo complessivo dei lavori stimato ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 36/2023, comprensivo del quinto d'obbligo, risulta essere pari ad € 269.877,58, IVA esclusa,

Importo lavori a base di gara	€ 224.897,98
Quinto d'obbligo art.120 co.9	€ 44.979,60
Importo stimato dell'appalto	€ 269.877,58

MANODOPERA

Visti :

- Il parere dell' Autorità Nazionale Anticorruzione (Delibera n. 528 del 15 novembre 2023), che dispone che, nonostante la formulazione letterale della prima parte dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023, nella parte in cui stabilisce che i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, induca a ritenere che i costi della manodopera siano scorporati dall'importo assoggettato a ribasso, la lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle diverse disposizioni del Codice in materia di costi della manodopera, ed in particolare dello stesso art. 41, comma 14, seconda parte, e degli artt. 108, comma 9 e 110, deve essere letto ed interpretato come volto a sancire l'obbligo della Stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, continuano a costituire una componente dell'importo posto a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall'operatore per definire l'importo contrattuale,
- il parere n. 2505 del 17 aprile 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, che ritiene che l'importo assoggettato a ribasso comprende i costi della manodopera.

Si ritiene opportuno conformarsi ai pareri sopracitati e conseguentemente includere nell' importo ribassabile anche i costi della manodopera stimati dall' Amministrazione.

È consentito all'operatore di dimostrare un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.lgs. 36/2023,

Qualora il partecipante dichiari un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante, dovrà rendere congrua motivazione dell'importo e la stazione appaltante procederà alla verifica di cui all'art. 110 del D.lgs. 36/2023.

Lavorazioni oggetto dell'appalto

“CATEGORIE” e LAVORI	LAVORI (*)	ONERI PER LA SICUREZZA	TOTALE	Subappalto
“OG3” – PREVALENTE	€ 222.140,02	€ 2.757,96	€ 224.897,98	Nel limite del 49,9 %
TOTALE	€ 222.140,02	€ 2.757,96	€ 224.897,98	

(*) = al netto degli oneri

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-ORGANIZZATIVA:

In considerazione dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 36/2023 per la partecipazione alla presente procedura sono richiesti i seguenti Requisiti di qualificazione:

- possesso dell'Attestazione di qualificazione SOA in categoria OG3 classifica I o superiori

Si fa presente che:

- la certificazione SOA dovrà essere, a pena di esclusione, in corso di validità, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 5 dell'allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA;

- le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17, comma 1 dell'allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta.

Si specifica che il presente appalto prevede “lavorazioni sensibili” e conseguentemente l'impresa deve essere iscritta/aver presentato domanda nelle “white list” della Prefettura competente.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 c. 2 lett. d), ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 67, comma 1 del Codice così come modificato dal D.lgs. n. 209 del 31/12/2024, si evidenzia quanto segue:

- per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) che eseguono le prestazioni direttamente e con la propria struttura senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

- per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) che designano imprese consorziate per l'esecuzione delle prestazioni, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023.

SUBAPPALTO

Il ricorso al subappalto potrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.lgs. 209/2024.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Vengono fissati, in considerazione della natura delle lavorazioni, i limiti indicati nella tabella delle lavorazioni sopra riportata.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con micro, piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. del D.lgs. 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella **propria offerta** una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto degli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del D.Lgs. 36/2023 che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del medesimo D.lgs. 36/2023 e s.m.i..

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

Si rinvia a quanto previsto dall'art. 42 del Capitolato speciale d'appalto.

L'Amministrazione procede al pagamento diretto a favore dei soggetti individuati quali subappaltatori e muniti di apposita e preventiva autorizzazione. L'appaltatore deve indicare la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo. Nel caso di disaccordo fra appaltatore e subappaltatore, l'amministrazione, in contraddittorio, valuterà le prestazioni effettivamente eseguite sulla base della documentazione ufficiale acquisita agli atti del cantiere quali, libro giornale, contabilità e misurazioni attestata dalla Direzione lavori.

Sul certificato di pagamento, saranno, quindi, indicati l'importo totale del S.A.L. e, in detrazione, oltre alle consuete ritenute di legge, l'importo liquidato al subappaltatore. L'I.V.A. e le ritenute di legge da applicare sono calcolate sull'importo totale del S.A.L. e devono essere applicate al solo appaltatore; tutti i pagamenti (in acconto o a saldo) all'appaltatore e al subappaltatore sono subordinati alla preventiva verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) su entrambi i soggetti.

Nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore e in ogni subcontratto dovranno essere applicate le seguenti disposizioni:

- Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie" e successive modifiche.
- D.Lgs. n. 159/2011 "Codice antimafia e relative Linee guida" e successive modifiche.
- Legge n.190/2012 e D.P.C.M. 18 aprile 2013 relativi alle "White List" provinciali.

SOGGETTI AMMESSI

Fermi i divieti, le condizioni e le prescrizioni normative vigenti in materia e/o previste nella presente lettera d'invito, possono partecipare alla gara e presentare offerta – nel rispetto delle seguenti condizioni e requisiti – i soggetti di cui all'art. 65 del d.lgs. n. 36/2023, in forma singola, raggruppata, aggregata in rete o consorziata, ovvero che intendono raggrupparsi o consorziarsi.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli artt. 65 comma 2 lettera b), c) e d) e 66 comma 1 lettera g) del Codice indicano per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) che eseguono le prestazioni direttamente e con la propria struttura senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate.

Per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) che designano imprese consorziate per l'esecuzione delle prestazioni, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023.

Si determina l'esclusione della consorziata designata se sono integrati i presupposti dell'art. 95 comma 1 lettera d) del Codice salvo che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara né sia idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali fatta salva la facoltà di cui all'art. 97 del Codice.

E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile ai sensi dell'articolo 67 comma 7 del Codice così come modificato dal D.lgs. n. 209 del 31/12/2024.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti) – partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro un termine non superiore a 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà prevista all'art. 97 del D.lgs. 36/2023.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del D.Lgs. 36/2023.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104, comma 1, del D.lgs. 36/2023, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla presente procedura.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di

partecipazione. Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e l'iscrizione alla Camera di Commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro un termine non superiore a dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del D.Lgs. n. 36/2023. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Ai sensi dell'art. 104, co. 1, del d.lgs. n. 36/2023, è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie (cd. "avvalimento plurimo").

Nel caso di avvalimento, trovano applicazione le prescrizioni di cui all'art. 104 del d.lgs. n. 36/2023, oltre a quanto previsto nella presente lettera d'invito.

In caso di r.t.i./consorzi ordinari di concorrenti, l'avvalimento da parte di una delle imprese del r.t.i./consorzio a favore di altra impresa del medesimo r.t.i./consorzio, può avvenire solo nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 104 d.lgs. n. 36/2023 e della presente lettera d'invito a condizione che l'impresa ausiliaria utilizzi per tale avvalimento solo la parte del proprio requisito eccedente rispetto a quella che gli è stata necessaria per qualificarsi come componente di quel r.t.i./consorzi.

L'operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria devono adempiere agli oneri documentali e dichiarativi – ivi inclusa la produzione del contratto di avvalimento - prescritti dall'art. 104 d.lgs. 33/2023, mediante l'utilizzo dell'apposita sezione del DGUE e dell'allegato messo a disposizione della stazione Appaltante.

La mancata sottoscrizione del contratto di avvalimento prima della presentazione dell'offerta è invece causa di esclusione.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.lgs. n. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del D.lgs. n. 36/2023 sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del D.lgs. n. 36/2023 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n. 36/2023, i requisiti sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del D.lgs. n. 36/2023, i requisiti sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 comma 5 bis del Codice così come modificato dal D.lgs. n. 209 del 31/12/2024, gli operatori economici in sede di presentazione delle offerte trasmettono alla Stazione Appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE al fine di tutelare la riservatezza degli stessi.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del D.lgs. n. 36/2023 dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.lgs. n. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

PARI OPPORTUNITA' GENERAZIONALI E DI GENERE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicato a pag. 2 della presente lettera invito, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'operatore economico dichiara nella domanda di partecipazione di impegnarsi a adempiere agli impegni predetti. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

MODALITA' OPERATIVE

La presente procedura, in considerazione dell'obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici in vigore dal 18 ottobre 2018, verrà svolta, come disposto nella determina a contrarre, con modalità telematica sulla piattaforma e-procurement SATER gestita da Intercent –ER accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it> (di seguito denominato Sito).

Tramite il Sito si accederà alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;
- la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica mediante l'invio dei documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

Registrazione degli operatori economici

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema.

La registrazione al Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/manuale-imprese-registrazione-e-funzioni-base>.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nella presente Lettera d'invito, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito Intercent-Er o nel sito istituzionale della Provincia di Modena o altre eventuali comunicazioni.

Comunicazioni

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle Comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice d.lgs. 36/2023.

Salvo quanto disposto nel paragrafo CHIARIMENTI, tutte le comunicazioni tra la Provincia di Modena e gli operatori economici s'intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Agenzia; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle Comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la Comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente s'intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE E DIARIO DI GARA

La presentazione dell'offerta deve essere effettuata sul Sistema SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/manuale-imprese-registrazione-e-funzioni-base>.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta (busta documentazione amministrativa e busta offerta economica) dovrà essere collocata sul Sistema SATER dal concorrente **entro e non oltre il termine perentorio**

delle ore 10,00 del giorno 23/10/2025

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l'Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso operatore economico, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima. Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente. Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nella presente lettera invito.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Provincia di Modena ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso la ditta concorrente esonera la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. La Provincia di Modena si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

In data 23/10/2025 alle ore 12,00 presso la sede della Provincia di Modena – Servizio Appalti e contratti - viale Martiri della Libertà 34, Modena, il soggetto che presiede la gara dichiarerà aperta la seduta pubblica virtuale procedendo alla verifica della ricezione delle offerte collocate a Sistema. Successivamente si procederà allo sblocco e all'esame della documentazione amministrativa, allegata in fase di sottomissione dell'offerta. Successivamente alla valutazione della documentazione amministrativa, anche a seguito di eventuale verifica in ordine al possesso dei requisiti dichiarati, si procederà allo sblocco delle offerte economiche ed all'esame delle stesse.

L'eventuale fissazione di una nuova seduta pubblica virtuale di gara sarà resa nota ai concorrenti tramite apposita comunicazione.

Tutta la documentazione di gara e la modulistica è disponibile sulla piattaforma SATER .

Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

da inoltrare **entro il termine delle ore 18.00 del 17/10/2025**

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite SATER.

DOCUMENTAZIONE

A Sistema l'impresa concorrente dovrà inserire due BUSTE:

- **BUSTA N.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**
- **BUSTA N.2 OFFERTA ECONOMICA**

BUSTA N. 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta "Documentazione Amministrativa" deve contenere:

- A. domanda di partecipazione-modello MA**
- B. DGUE (anche di eventuali mandanti, ausiliarie e consorziate esecutrici)**
- C. attestazione del pagamento del contributo A.N.AC.**
- D. eventuali dichiarazioni aggiuntive e documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione**

A. DOMANDA di partecipazione alla gara compilata seguendo il Modello **MA** allegato alla presente.

La domanda è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o :

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65 comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo, unitamente a una copia di un documento d'identità valido del sottoscrittore che dichiara:

- a)-** di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di avere verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- b) -** di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità, alla tipologia e categoria dei lavori in

appalto;

- c)- di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera d'invito, del Codice dei Contratti pubblici d.lgs. n. 63/2023, del Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia di Modena, del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, del Capitolato speciale d'appalto, di tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, e di accettarne tutte le condizioni;
- d)- di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, dei costi previsti per i piani di sicurezza per garantire l'esecuzione dei lavori nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro come da normativa vigente, nonché degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti nel luogo in cui verranno eseguiti i lavori;
- e)- che l'impresa risulta iscritta al Registro delle imprese presso la competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero presso i Registri professionali dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica attività di impresa e relativo codice ;

Avvertenza n.1 La suddetta dichiarazione deve contenere:

- se trattasi di Impresa individuale, i nominativi del titolare e del/i direttore/i tecnico/i;
 - se trattasi di Società in nome collettivo, i nominativi dei soci e del/i direttore/i tecnico/i;
 - se trattasi di Società in accomandita semplice, i nominativi dei soci accomandatari e del/i direttore/i tecnico/i ;
 - per tutti gli altri tipi di società o consorzio, i nominativi dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico o del socio unico persona fisica e dell'amministratore di fatto.
- f) - di essere in possesso (per ciascuno dei soggetti indicati alla "Avvertenza n.1" di cui al precedente punto e) della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero della residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono il trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;
 - g) la non sussistenza di alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'articolo 94, del D.Lgs.vo n. 36/2023 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare, ed in particolare DICHIARA il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione automatica di cui all'articolo 94 del d.lgs 36/2023 e l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del d.lgs 36/2023;
 - g-bis)** che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 94, non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. per uno dei reati previsti dall'articolo 94, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), del D.Lgs.vo n. 36/2023;
 - g-ter)** che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 94 comma 3 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato. (articolo 94, comma 2, del D.Lgs.vo n. 36/2023);
- N.B. – Se gli elementi di cui ai punti f,g,gbis,gter,h non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante è necessario che tali dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti interessati con le medesime modalità.**
- h) - che l'impresa è iscritta/ha presentato domanda di iscrizione alle " White list " di cui all'art. 1 commi 52-57 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e D.P.C.M. 14 aprile 2013 presso la Prefettura competente;
 - i) - di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quelle dello Stato in cui è stabilita l'impresa, come previsto dall'art.94, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 ;
 - j) - di non aver commesso, gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle

norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'[allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014](#), come previsto dall'art.95 comma 1 lettera a) del d.lgs. 36/2023;

k) - di aver adempiuto all'interno della propria azienda agli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza e che l'impresa possiede le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:

INAIL Codice ditta		INAIL - Posizioni assicurativa territoriale	
INPS- Matricola azienda		INPS – Sede competente	
INPS – Posizione Contributiva individuale titolare soci imprese artigiane.		INPS – Sede competente	
CASSA EDILE Codice Impresa		CASSA EDILE - Codice cassa	

k-bis)

☐ - di impegnarsi, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, ad applicare, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il contratto collettivo nazionale e territoriale al Settore CCNL addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini in vigore per la provincia di Modena per tutta la sua durata indicato nella lettera invito o in alternativa il CCNL di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018 considerati equivalenti, ai sensi dell'art. 3 comma 2 allegato I.01 del D.lgs. 36/2023;

oppure:

☐ - di applicare al proprio personale il seguente CCNL ... (*indicare il CCNL applicato*) identificato dal codice alfanumerico unico... , ma di impegnarsi ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nella lettera invito nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata

oppure

☐ di applicare al proprio personale il seguente CCNL ... (*indicare il CCNL applicato*) identificato dal codice alfanumerico unico ... e che lo stesso garantisce le stesse tutele economico e normative rispetto a quello individuato dalla Provincia e di assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto.

N.B: L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da uno di quelli indicati dovrà inserire, unitamente alla domanda di partecipazione a gara, una sua **DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA delle TUTELE** del proprio CCNL applicato (nazionale e/o territoriale) con la relativa eventuale DOCUMENTAZIONE PROBATORIA che comprovi tale equivalenza.

k-ter) di impegnarsi a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

l) di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo, oppure, che ricorrendo l'ipotesi di concordato preventivo con continuità aziendale e di fallimento in esercizio provvisorio, di essere in possesso delle autorizzazioni necessarie per poter partecipare alla procedura di gara da parte del Giudice delegato, allegando all'uopo la documentazione prevista ai sensi dall'art. 124 comma 4 del d.lgs. 36/2023;

l-bis) - come previsto dall' art. 94 comma 5 lettera d) del D.lgs.n. 36/2023, di non essere stato sottoposto a liquidazione giudiziale o di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o di non avere in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14](#), dall'[articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#) e dall'[articolo 124 del presente codice](#).

m) - di non aver commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o

affidabilità, dimostrabile dalla stazione appaltante con mezzi adeguati come previsto dagli articoli 95 comma 1 lettera e) e 98 del d.lgs. 36/2023;

n) - di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del d.lgs. 36/2023 non diversamente risolvibile, come previsto dall'art. 95 comma 1 lettera b) del d.lgs. 36/2023;

o) ☐ di non essere stati destinatari di sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.14 del D.Lgs. n. 81/2008, come previsto dall'art. 94, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023

o in alternativa

☐ di essere stati destinatari di sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.14 del D.Lgs. n. 81/2008, come previsto dall'art. 94, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023 (in tale caso occorre indicare gli estremi di notifica del provvedimento interdittivo)

p) - che nei propri confronti, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall' A.N.AC. per avere presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti o ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera e) e lettera f) del D.Lgs. n. 36/2023 ;

q) - di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge 19 marzo 1990 n. 55, come previsto dall'art.98, comma 3, lettera e) del D.lgs. n. 36/2023;

r) - che, relativamente all'applicazione della Legge 12 marzo 1999 n. 68, ai sensi di quanto previsto dall'art.94, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023:

- ☐ l'impresa, in quanto soggetta, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- ☐ l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle proprie dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;
- ☐ o per le imprese edili: il numero dei dipendenti, utile ai fini degli obblighi di cui alla legge 68/1999 è inferiore a 15 ai sensi dell' art. 1 comma 53 della legge 247/07;
- ☐ l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle proprie dipendenze un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non avendo effettuato nuove assunzioni;

s) - di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice, o, essendo stato vittima dei medesimi reati citati, di non aver omesso la denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art.4 primo comma della L.24.11.1981 n.689, come previsto dall'art. 98, comma 3, lettera f) del D.lgs. 36/2023;

t) - che non intende ricorrere al subappalto o in alternativa che intende ricorrere al subappalto e che a tale scopo vengono specificati i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare o concedere in cottimo e ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

N.B.: La mancata dichiarazione comporterà necessariamente il diniego di autorizzazione al subappalto o cottimo ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023; nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzi la dichiarazione, di cui al presente punto e del successivo, deve essere rilasciata dalla sola ditta capogruppo o dal legale rappresentante del consorzio

t-bis)-di impegnarsi a prevedere una quota riservata in favore delle PMI pari al 20% o in alternativa una quota diversa di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare, motivando tale scelta;

t -ter) - di impegnarsi, quale eventuale aggiudicatario, in caso di subappalto o di cottimo:

- a depositare presso la Provincia di Modena il contratto di subappalto, almeno venti giorni prima dell'inizio delle relative lavorazioni;
- a comunicare all'Ente medesimo la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo;

u) - Capacità economica e finanziaria e Capacità tecnico organizzativa :

- dichiara che l'impresa è in possesso della **Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA**, adeguata per categoria e classifica ai valori della gara, ai sensi dell'art. 100 comma 2 e dell'allegato II.12 del codice d.lgs. 36/2023, allegando a tal fine copia conforme all'originale, anche nelle forme previste dall'art.19 del D.P.R. 445/2000, utilizzando lo schema Allegato 1 del modello MA e

fornendo i relativi dati identificativi;

u-bis) eventuale - di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismo accreditato ai sensi delle norme europee

v)- di non partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l'affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello, come previsto dall'art. 38 comma 4 allegato I.7 del D.lgs. 36/2023,

w) - di non ricadere in una delle seguenti ipotesi di partecipazione :

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale – partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

w-bis) - di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;

x) - in merito alle norme sul diritto di accesso:

☐ di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del d.lgs. 36/2023, l'offerta completa presentata sarà resa disponibile attraverso la piattaforma di e-procurement Intercent-ER SATER;

☐ di autorizzare la stazione appaltante ad attivare il diritto di accesso, ai sensi e secondo le modalità stabilite negli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023 agli atti ed alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte;

o in alternativa

☐ di non autorizzare le parti relative all'offerta che saranno espressamente indicate in apposita dichiarazione con relativa e idonea motivazione (non saranno prese in considerazione affermazioni generiche e/o non supportate da validi motivi);

x-bis) - di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed in attuazione del regolamento UE 679/2016, i dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia protempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121. L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860. L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

x-ter) - di conoscere ed accettare il "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" - Accordo del 31/03/2011 siglato tra la Prefettura di Modena e l'Amministrazione provinciale (visionabile sul sito istituzionale : www.provincia.modena.it, *Amministrazione - Atti generali- Norme di settore*) impegnandosi a rispettare tutte le norme ivi contenute e le relative disposizioni operative contenute nelle Linee Guida approvate con deliberazione della Giunta provinciale n.426/2011, confermati con deliberazione G.P. n. 340/2013 (visionabili sul sito istituzionale www.provincia.modena.it, *Amministrazione- Atti generali – Delibere/Atti*).

x-quater) di avere preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena (visionabile sul sito istituzionale www.provincia.modena.it *Amministrazione trasparente- Disposizioni generali-Atti generali- Codice disciplinare e codice di condotta*).

x- quinquies) di autorizzare l'accesso al proprio fascicolo virtuale (FVOE 2.0) presso la piattaforma ANAC;

y) - Per i Consorzi:

I consorzi di cui all' articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, dovranno indicare, per quale/i

consorziato/i il consorzio concorre producendo il relativo MA, o se eseguiranno i lavori con la propria struttura. Qualora il consorzio individui quale esecutore dei lavori un altro consorzio ad esso consorziato, sarà fatto obbligo a quest'ultimo, pena l'esclusione, di indicare il nominativo delle imprese esecutrici.
N.B.: Alle dichiarazioni previste, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento valido di identità di coloro che sottoscrivono l'atto (ex art. 38-45 D.P.R. n. 445/2000).

B. DGUE - Documento di Gara Unico Europeo - compilando il modello predisposto presente su SATER o in alternativa allegando DGUE compilato, firmato digitalmente, all'interno della " busta Documentazione amministrativa".

Il modello disponibile sulla piattaforma è utilizzabile da parte del concorrente, della mandataria, della mandante, dell'ausiliaria e delle imprese consorziate.

Nel caso di partecipazione con le forme previste dall'art. 65, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 deve essere presentato un DGUE distinto, sottoscritto digitalmente ed accompagnato da copia del documento d'identità del sottoscrittore, per ciascuno degli operatori economici facenti parte del RTI, consorzio, rete o GEIE, o per ognuna consorziata/e indicata/e come esecutrice/i.

C. CONTRIBUZIONE a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **18,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024 (*pubblicata al seguente indirizzo web <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>*).

L'Autorità, come previsto dall'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e dall'art. 15, co. 5-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha aderito al sistema pagoPA, il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid).

Il servizio di Gestione Contributi Gara (GCG) permette di effettuare il versamento del contributo in favore dell'Autorità e generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUUV, Identificativo Univoco Versamento) con pagamento, da parte del contribuente operatore economico, tramite una delle seguenti modalità:

- • **"Pagamento on line"** mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.

- • **"Pagamento mediante avviso"** utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking – servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l'avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell'OE.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento sono disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del [Portale dei pagamenti dell'A.N.AC.](#), a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

La ricevuta di pagamento del contributo va inserita nella Busta Amministrativa.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE.

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La mancata presentazione della ricevuta di pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento risulti effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento nei termini, in forza del parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Delibera n. 30 del 17 Gennaio 2024), la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.

DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- i. la dichiarazione di avvalimento;
- ii. il contratto di avvalimento;

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione sottoscritta delle parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti delle lavorazioni, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti delle lavorazioni, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

1. copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
2. dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
3. dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

4. copia del contratto di rete;
5. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
6. dichiarazione delle parti delle lavorazioni, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

7. **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 8. copia del contratto di rete
 9. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 10. dichiarazione delle parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
11. **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 12. copia del contratto di rete
 13. dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con

- rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

BUSTA N. 2 OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, compilata mediante l'utilizzo del modello MOE allegato alla documentazione di gara, (debitamente compilato in tutte le sue parti e firmato digitalmente), deve contenere l'indicazione del prezzo complessivo offerto, inferiore a quello a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere (con un massimo di due cifre decimali dopo la virgola), sull'importo a base di gara soggetto a ribasso (esclusi i costi della sicurezza)

In caso di difformità nell'indicazione in cifre e in lettere dell'importo offerto, prevarrà l'indicazione in lettere.

L'offerta deve essere predisposta sulla piattaforma "SATER" secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. Si precisa che il Sistema effettua il troncamento e non l'arrotondamento dei decimali ulteriori al secondo; pertanto verranno prese in considerazione solo le due cifre decimali del ribasso percentuale offerto.

Dovranno altresì essere indicati nel modello MOE, ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, a PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA:

- i **propri oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza** sui luoghi di lavoro stimati per l'esecuzione dell'appalto. (l'importo è da inserire anche sulla piattaforma "SATER" nel campo "ONERI PER LA SICUREZZA" dell'offerta economica)
- i **costi della manodopera per l'esecuzione dell'appalto** (l'importo è da inserire anche sulla piattaforma "SATER" nel campo "COSTI DELLA MANODOPERA" dell'offerta economica).

L'Operatore economico, nella formulazione del proprio ribasso di gara, dovrà tener conto dell'importo dei costi della manodopera dichiarati.

Resta ferma la possibilità, ai sensi dell'art. 41, comma 14, citato, per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi o fiscali.

Pertanto nel caso in cui l'operatore economico indichi un costo della manodopera inferiore a quello stimato dall'Amministrazione, al fine di garantire la celere e tempestiva conclusione della procedura, lo stesso **dovrà inserire nella " Busta Economica" una RELAZIONE GIUSTIFICATIVA** dei costi inferiori dichiarati firmata digitalmente, onde consentire alla Stazione Appaltante di attivare immediatamente il subprocedimento di verifica della congruità di tali costi ex art. 110 del D.Lgs. 36/2023.

L'allegato Lista delle Lavorazioni e delle Categorie, una volta compilato e firmato digitalmente, deve essere inserito a Sistema nell'apposito campo predisposto su SATER all'interno della " busta Offerta economica".

L'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale (o in ogni altra modalità compatibile con il sistema SATER) dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore (in tal caso inserire a sistema copia scannerizzata della procura autenticata firmata digitalmente) ovvero:

- nel caso di R.T.I./aggregazioni/Consorzio ordinario di concorrenti/GEIE non ancora formalmente costituiti, deve essere sottoscritta da parte dei legali rappresentanti di tutte le ditte partecipanti al raggruppamento;
- nel caso di R.T.I./aggregazioni/Consorzio ordinario di concorrenti/GEIE formalmente costituiti prima della presentazione delle offerte dal Legale Rappresentante dell'impresa mandataria;
- nel caso di Consorzio stabile/produzione lavoro dal legale rappresentante del Consorzio.

La mancata sottoscrizione (o la mancata presentazione secondo le modalità stabilite dal sistema SATER)

dell'offerta da parte del legale rappresentante o di altro soggetto dotato di poteri di rappresentanza specifici, nonché la mancata sottoscrizione da parte di uno dei componenti del raggruppamento temporaneo di imprese o del consorzio o dell'aggregazione di imprese di rete è causa di esclusione dalla gara in quanto determina mancanza di uno degli elementi essenziali dell'offerta.

L'offerta è vincolante per l'operatore economico concorrente per un periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del d.Lgs. 36/2023. Offerte anche indirettamente subordinate a riserve e/o condizioni di qualsiasi tipo verranno escluse dall'appalto.

L'importo contrattuale sarà determinato applicando all'importo ribassabile indicato, il ribasso offerto dall'operatore economico aggiudicatario e sommando al valore così ottenuto i costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. f) del Codice così come modificato dal D.lgs. n. 209 del 31/12/2024 non sono ammesse offerte in aumento.

Non sono ammesse offerte in variante e/o in alternativa e/o per prestazioni diverse.

SOCCORSO ISTRUTTORIO E CAUSE DI ESCLUSIONE

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

1. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
2. l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
3. la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
4. il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
5. non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di cinque giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di *cinque giorni*. I chiarimenti resi

dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

VERIFICA DI CONGRUITÀ DELL'OFFERTA

Ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 36/2023, non avendo il presente appalto un interesse transfrontaliero certo, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia dell'anomalia calcolata in base al criterio di calcolo riportato al punto 2) del "Metodo A" dell'Allegato II.2 al D.lgs. 36/2023.

Si precisa che l'esclusione delle offerte pari alla soglia di anomalia è suffragata dalla recente giurisprudenza con le sentenze del Consiglio di Stato, sez. VII, 01.07.2024 n. 5780 e del TAR Torino, 15.05.2024 n. 514, nonché dal parere di precontenzioso A.N.AC. di cui alla delibera n. 536 del 21 novembre 2023.

Pertanto in caso di ribasso pari alla soglia di anomalia, qualora la piattaforma telematica di negoziazione Sater non sia adeguata all'interpretazione giurisprudenziale, si provvederà manualmente all'esclusione dell'offerta pari alla soglia di anomalia.

Gli operatori economici possono indicare un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato. In tale caso la dichiarazione di equivalenza delle tutele sarà verificata con le modalità di cui all'articolo 110 del D.lgs. 36/2023.

Qualora il concorrente indichi un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante, dovrà allegare all'offerta economica le relative giustificazioni e l'amministrazione procederà alla verifica di cui all'art. 110 del D.lgs. 36/2023.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui il primo migliore offerente abbia dichiarato di voler applicare un diverso CCNL, rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, si procede ai sensi dell'art. 11 commi 4 e 5 del Codice alla verifica dell'equivalenza delle tutele normative ed economiche del differente contratto collettivo. Pertanto, la stazione appaltante procede con la formale richiesta di una dichiarazione contenente anche gli elementi economici per accertare che l'operatore economico garantisca le stesse tutele normative ed economiche del CCNL di riferimento."

ALTRE NORME

Si evidenzia che l'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, revocare la procedura in oggetto, nonché di non affidare l'appalto per motivi di pubblico interesse.

In caso di offerte con il medesimo ribasso si procederà tramite rilancio ove possibile o sorteggio sulla piattaforma SATER.

Si provvederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta idonea.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 99 comma 3bis del Codice così come modificato dal D.lgs. n. 209 del 31/12/2024.

L'aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente vincitore della gara mentre l'Amministrazione sarà impegnata definitivamente soltanto dopo lo svolgimento dei suddetti adempimenti e ad avvenuta stipula del contratto.

Successivamente all'aggiudicazione, l'impresa è tenuta a produrre il Computo Metrico Estimativo relativo all'offerta economica prodotta in sede di gara d'appalto; tale elaborato sarà parte integrante del contratto da stipulare.

Nel caso in cui l'aggiudicatario rifiutasse di stipulare il contratto nel termine stabilito, si provvederà a disporre, previa diffida di 5 giorni, la revoca dell'aggiudicazione. Tale comportamento determinerà la cancellazione dell'elenco degli operatori economici in uso per le gare della Provincia di Modena e motivo di esclusione per le successive gare.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto, che avverrà a norma delle vigenti disposizioni di legge ed in base a quanto previsto dal "Regolamento per la disciplina dei contratti" dell'Ente

Committente, sono a carico della ditta aggiudicataria che dovrà provvedere al relativo versamento entro il termine che sarà fissato da questa Amministrazione.

Si ricorda che l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione:

- della garanzia definitiva pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023,
- della polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023;

L'impresa aggiudicataria infine, congiuntamente alla garanzia definitiva, dovrà:

- comunicare il nominativo e il luogo di reperibilità del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale, del medico competente, ove previsto, designati ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, successivamente anche per ciascuna impresa subappaltatrice;
- comunicare, ove nominato dalle rappresentanze sindacali, il nominativo e il luogo di reperibilità del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, anche per le imprese subappaltatrici;
- produrre autocertificazione del legale rappresentante con la quale si attesta di aver provveduto alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi di cui art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e che lo stesso è depositato presso la sede dell'azienda ubicata in via...località... e consultabile a semplice richiesta in qualsiasi momento dalla stazione appaltante.

L'adempimento degli obblighi indicati costituisce presupposto per la stipulazione del contratto, pertanto, nel caso l'impresa aggiudicataria non fornisca le dichiarazioni, le documentazioni le informazioni richieste entro i termini che saranno comunicati dall'Amministrazione, ovvero risulti sfornita dei requisiti richiesti, l'Amministrazione appaltante procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con atto motivato, e provvederà a scorrere la graduatoria formulata per individuazione del nuovo aggiudicatario. Nei confronti del nuovo aggiudicatario si procederà ai riscontri di cui sopra, con le stesse modalità e le stesse conseguenze e, in caso di esito positivo, formalizzerà l'aggiudicazione definitiva determinando modi e tempi di stipulazione del contratto.

L'impresa aggiudicataria, infine, congiuntamente alla documentazione sopra indicata, dovrà:

- produrre, qualora trattasi di lavoratori autonomi, l'ulteriore documentazione prevista dall'allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008 ai fini della verifica dell'idoneità tecnico – professionale in materia di sicurezza in relazione ai lavori da eseguire ai sensi dell'art. 90, comma 9 del medesimo D.Lgs. n. 81/2008;
- trasmettere eventuali ulteriori proposte migliorative al Piano di sicurezza predisposto dall'Amministrazione appaltante, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante; in tale caso l'Amministrazione appaltante si riserva di valutarle e, in caso di parere favorevole, di integrare, comunque prima del termine di inizio dei lavori, il Piano già predisposto, con efficacia contrattuale;
- trasmettere il Piano operativo della sicurezza debitamente sottoscritto dal Legale rappresentante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti

per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento dell'Amministrazione e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice così come modificato dal D.lgs. n. 209 del 31/12/2024 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla Stazione unica appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento.

La relativa richiesta va rivolta: Provincia di Modena - Agenzia Intercent- ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Il Responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A., con sede in via della Liberazione, 15 – 40128 Bologna, Tel. 051/6338860. Indirizzo email: dpo-team@lepida.it; segreteria@pec.lepida.it Titolari del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa sono:

- l'Agenzia Intercent-ER, con sede in Bologna, Via dei Mille 21, CAP 40121. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati dall'Agenzia è disponibile, su espressa richiesta, da inoltrare ai

seguenti recapiti: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna (Italia), tel. 051 527.3081 – 527.3082, fax 051 527.3084, e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it. La Giunta della Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati l'Ing. Alessandro Zucchini (dpo@regione.emiliaromagna.it).

- Provincia di Modena - Le informazioni su titolare del trattamento, responsabile della protezione dati e diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web www.provincia.modena.it.

Allegati:

all. 1 Modello autocertificazione MA

all. 2 Modello MOE

all. 3 elaborati di progetto

**La Responsabile del procedimento
della fase di affidamento**
Dirigente del Servizio Appalti e Contratti
della Provincia di Modena
(Dott.ssa Barbara Bellentani)